

A.S. 1817

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 47**

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

**"Art. 47-bis**

*(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie)*

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 3, sono trasferite al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome le risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro per l'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a carico del bilancio del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a carico del bilancio del Ministero della salute. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di

rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, **nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui al comma 1:**

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della

**Giustizia minorile, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferito al Servizio sanitario nazionale;**

c) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;

d) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate al comma 1, destinate alla sanità penitenziaria.

**3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.**

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo è finalizzato a dare concreta attuazione alla riforma della sanità penitenziaria avviata a suo tempo con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, al fine di rendere più efficace l'assistenza sanitaria, migliorando la qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione negli istituti penitenziari, negli Istituti Penali per i minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e nelle Comunità.

In particolare, si prevede il trasferimento al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie attualmente nelle disponibilità del Ministero della giustizia, secondo criteri di riparto tra le Regioni da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e

le innovazioni della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il suddetto D.P.C.M. dovrà, altresì, definire i criteri e le modalità per consentire il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale, del personale ivi addetto, delle attrezzature, arredi e beni strumentali di proprietà dell'amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie.

Unitamente alle funzioni saranno trasferite al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome le risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro per l'anno 2010, , come dettagliatamente indicate nei prospetti finanziari inseriti nella "stima della quantificazione" delle risorse medesime.

Al riguardo si rileva che le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero della salute, in aggiunta a quelle provenienti dal bilancio del Ministero della Giustizia, **risultano sufficienti a coprire** i maggiori oneri di personale, valutati in euro **8.421.904,41** annui, conseguenti al trasferimento dei dipendenti dai ruoli organici del Dicastero della Giustizia a quelli del S.S.N., come evidenziati nell'allegata tabella di raffronto, **elaborata al solo scopo di quantificare il massimo livello ipotizzabile di ulteriore spesa e non a fini di equiparazione delle qualifiche o profili previsti nei due diversi comparti.**

Giova precisare, infatti, che in detto prospetto le qualifiche del personale di ruolo del Ministero della Giustizia sono state poste a raffronto con le posizioni più elevate delle corrispondenti professionalità del S.S.N.

In ultimo si segnala che il trasferimento delle categorie di personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena, non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, non comporta ulteriori oneri in quanto alle medesime verranno mantenuti i rapporti di lavoro in essere nelle loro attuali configurazioni e discipline ed il trasferimento avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo in esame.